



Firmato digitalmente da:

VINCENZO LA CAVA

AVVOCATO

Firmato il 13/06/2024 18:54

Seriale Certificato: 64533023038765806406144376864286659123

Valido dal 11/01/2024 al 11/01/2027

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano Gibboni ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 700 c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. 2307 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente

TRA

, rappresentata e difesa
dall'avv.to Vincenzo La Cava;

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai
dott.ri dott. ;

Resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23.4.2024, contenente anche istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., [] premesso di essere una “docente di scuola infanzia”, in servizio presso l'I.C. [], esponeva:

- che era referente del coniuge [] residente a [] [] e riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- che aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, allegando il verbale attestante l'invalidità del coniuge ed invocando il proprio diritto di precedenza nell'ambito della suddetta procedura;
- che l'amministrazione scolastica, con nota del 16.4.2023, aveva negato il riconoscimento di detta precedenza, sul presupposto che, secondo quanto previsto dall'art. 13 p. IV del c.c.n.i. 2022/2025 e dall'ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2024, ai fini del riconoscimento del diritto era necessario che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza ... deve avere carattere permanente”;
- che, contrariamente a quanto asserito dal Ministero convenuto, il diritto di precedenza doveva essere riconosciuto anche a coloro che prestavano assistenza ai soggetti portatori di handicap, che, al pari del di lei coniuge, erano assoggettati a visita di revisione;

- che, inoltre, il diniego dell'amministrazione integrava una palese violazione sia degli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 (norme inderogabili e costituzionalmente garantite) che dell'art. 601 del d.lgs n. 297/1994, secondo cui *"il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*;

- che, peraltro, la condotta serbata dal Ministero convenuto si poneva in contrasto con la stessa ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2023, attuativa del c.c.n.i., laddove all'art. 4, comma 18, prescriveva che *"nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura"*;

- che il mancato riconoscimento del diritto di precedenza aveva comportato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sul diritto dei disabili;

- che, in particolare, oltre al *fumus boni iuris*, era ravvisabile anche il *periculum in mora*, giacchè era stato impedito ad essa ricorrente di poter prestare assistenza al proprio coniuge, riconosciuto portatore di handicap

grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e rimasto privo di assistenza da parte dell'unica persona in grado di poter assecondare i suoi bisogni.

Tanto premesso, la adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir accertare accogliere le seguenti conclusioni:

1) Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2024/2025 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento interprovinciale, previa disapplicazione della nota mail del 29-3-024 con la quale è stato disposto la non convalida della domanda di mobilità poiché in contrasto con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI all'art. 4 c. 18 nonché con la L. 114/2014 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l'imposizione del carattere permanente della disabilità;

2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità 2024/025 e seguenti per il trasferimento interprovinciale presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine ivi indicato anche in sovrannumero;

3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della nota mail di rigetto della domanda di mobilità interprovinciale e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità della nota mail gravata nella parte in cui prescrive il carattere permanente dello status di disabile attestato nel verbale rilasciato dalla competente commissione medica Inps presso l'istituzione scolastica nella quale ha ottenuto il trasferimento a seguito di domanda di mobilità volontaria nell'a.s. 2024/25, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, poiché in violazione con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI n. 30 del 23.02.2024 all'art. 4 c. 18 attuativa del CCN 022/025 nonché con la L. 114/2014 e delle superiori direttive della comunità europea;

4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui infra, il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2024/2025 con consequenziale riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al di lei coniuge presso una delle sedi di cui in domanda;

5) Accertare e dichiarare, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2023/2024 poiché in contrasto con le superiori disposizioni, con il principio di discriminazione diretta ed indiretta di cui alla direttiva CE 78/00 conformemente a quanto statuito dalla c.d. sentenza Coleman nonché ai principi sovranazionali e costituzionali, il diritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della stessa

presso le sedi di e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda e distretti secondo l'ordine indicato anche in sovrannumero e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che le consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei coniuge e ciò con effetto immediato;

6) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità provinciale 2024/2025 personale docente per il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su scuola infanzia presso le sedi di e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda comune di ;

7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Con provvedimento reso in data 3.5.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il M.I.U.R. si costituiva in giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle pretese fatte valere dalla ricorrente, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.

Il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia, dando comunicazione, per via telematica, del

dispositivo e della motivazione della presente ordinanza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto da è fondato e va, pertanto, accolto.

Osserva in via preliminare il giudicante che la tutela cautelare prevista dall'art. 700 cod. proc. civ. ed invocata nel giudizio *de quo* può essere concessa a chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

La predetta tutela, pur connotandosi di sussidiarietà e di atipicità, nel senso che può essere chiesta e concessa soltanto qualora ogni altra misura cautelare tipica non sia idonea a proteggere le situazioni giuridiche ritenute meritevoli di salvaguardia, si inserisce, quanto ai presupposti, nel più ampio alveo della tutela cautelare uniforme, la cui azionabilità è condizionata dalla sussistenza di due requisiti: il *fumus boni juris*, consistente nell'approssimativa verosimiglianza dell'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela, e il *periculum in mora*, cioè l'esistenza di un pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile al quale il ritardo può esporre il diritto medesimo.

Entrambi i presupposti, secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, si atteggiano a requisiti indefettibili di ogni misura cautelare, di talché la ritenuta carenza dell'uno rende superflua la valutazione dell'altro, ostando di per sé alla concessione della misura.

Ragioni di logica pregiudizialità impongono di procedere innanzitutto alla valutazione circa la configurabilità, nella specie, del *periculum in mora*, in quanto la sua sussistenza costituisce l'in sè dell'azione cautelare, nel senso che connota l'urgenza e, perciò, si pone come necessario antecedente logico in mancanza del quale viene meno l'urgenza tipica dell'azione intrapresa e rimane superfluo l'esame del *fumus boni iuris*.

Invero, solo la presenza concretamente dedotta, riscontrata e dimostrata di un pregiudizio grave, imminente e irreparabile derivante dall'attesa della sentenza di merito, può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza.

Diversamente opinando, si addiverrebbe a un indiscriminato ricorso alla tutela cautelare, facendola così diventare il mezzo ordinario di risoluzione dei conflitti tra le parti, con conseguente "normalizzazione" del rito, utilizzato alla stregua del rito ordinario, di cui non potrà che mutuare anche i tempi, a tutto discapito di quei soggetti e di quelle situazioni giuridiche che, nell'inquadramento legislativo, erano (e sono) abbisognevole di una tutela offerta attraverso una procedura d'urgenza all'uopo prevista.

In proposito, infatti, va ribadito che l'opzione legislativa sottostante il *corpus* di norme che regolano i procedimenti cautelari è stata quella di creare una sorta di corsia preferenziale per la tutela dei diritti, laddove chi si assume titolare della situazione giuridica sostanziale lamenti un concreto e irreparabile pregiudizio dal ritardo nel conseguimento dello stesso.

Tale opzione assume un valore particolarmente pregnante in un sistema processuale caratterizzato da un rilevante numero di procedimenti pendenti, tale da far sfiorare la paralisi del processo civile.

In quest'ottica, una particolare cautela si impone nell'utilizzo di tale "corsia preferenziale", determinandosi, altrimenti, il rischio che anch'essa segua le sorti del procedimento ordinario, con la conseguente, inevitabile frustrazione degli scopi che il legislatore si era prefissato.

Sotto altro profilo, va rimarcato che un accertamento in ordine alla fondatezza della domanda, compiuto in sede cautelare, è fisiologicamente soggetto a un margine di errore ben maggiore rispetto all'esito di un ordinario giudizio di merito.

Ciò impone un particolare rigore nella valutazione circa l'effettiva esistenza del *periculum in mora*, atteso che l'eventualità di una decisione successivamente, a distanza di molto tempo, riformata nel merito, è non di rado suscettibile di arrecare altrettanti se non più gravi pregiudizi, rispetto

all'eventualità di un differimento della decisione, ad un momento in cui essa appaia supportata da un ben più compiuto *iter* istruttorio e logico-giuridico.

A ben vedere, l'irreparabilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 cod. proc. civ. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l'immediatezza dell'intervento; laddove siano, invece, in discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell'intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell'integrità dei predetti valori primari.

Occorre, pertanto, adottare una valutazione caso per caso del *periculum*, che, conformemente all'opinione della migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui la situazione giuridica soggettiva non si presta a un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

In realtà, non qualsiasi violazione di diritti del lavoratore legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, dovendosi altrimenti ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente e irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 cod. proc. civ. come forma alternativa di tutela giurisdizionale.

È dunque indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro: è di tutta evidenza, quindi, che colui il quale ricorre all'art. 700 del codice di rito civile ha l'onere di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità e irreparabilità, onde consentire al giudice di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, occorre evidenziare che la ricorrente ha indicato in maniera specifica e puntuale il pregiudizio temuto e le ragioni della sua irreparabilità e gravità, consentendo a questo giudice una verifica attenta del presupposto in questione.

Sul piano fattuale, è pacifico tra le parti, non avendo costituito oggetto di specifica deduzione di segno contrario da parte del Ministero convenuto ed

essendo peraltro desumibile dalla documentazione versata in atti, la circostanza che [] marito dell'odierna ricorrente e con lei convivente in [], è stato dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dalla Commissione medica dell'I.n.p.s. di Isernia in data [] e che la ricorrente ne è l'unica referente.

È evidente, pertanto, la sussistenza del suindicato requisito, stante l'irreparabilità del danno derivante dal mancato trasferimento della [] presso un Istituto scolastico sito nella provincia di Caserta, in cui è residente il di lei coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave, il quale rimarrebbe privo di assistenza da parte dell'unica persona in grado di poter far fronte alle sue primarie esigenze di vita.

L'impossibilità di ottenere una sede vicina al luogo di residenza del familiare da assistere determinerebbe per il ricorrente un'inammissibile compressione del proprio diritto a prestare l'assistenza necessaria al marito in stato di disabilità grave, con il correlativo pregiudizio per il diritto di quest'ultimo a godere in maniera piena ed efficace dell'assistenza della moglie, referente unica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 104/92.

Non è superfluo rammentare che – sì come in più occasioni affermato dalla Corte Costituzionale – l'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità

esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (cfr., sul punto, Corte Cost. n. 213 del 2016, n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).

Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico" (v., in proposito, Corte Cost., n. 138 del 2010), ivi compresa, appunto, la comunità familiare.

Orbene, la sussistenza del *periculum in mora* giustifica, anzi, impone l'esame del *fumus boni juris*, che questo giudice ritiene – allo stato degli atti – del pari ravvisabile.

Com'è noto, l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste il familiare affetto da handicap in situazione di gravità, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e dispone che lo stesso non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Nell'elencare i soggetti a cui spetta tale diritto, la predetta norma fa riferimento al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, senza distinzioni di sorta.

La disciplina prevista dalla citata legge è pacificamente applicabile alle procedure di mobilità del personale docente, dal momento che l'art. 601 del decr. leg.vo n. 297 del 1994 (T.U. sulla scuola) espressamente prevede che:

"1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico;

2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 79, della legge n. 107/2015 dispone che *"A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".*

La giurisprudenza di legittimità delineatasi *in subiecta materia* ha avuto modo di chiarire che il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto e illimitato, giacché esso – come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso “ove possibile” – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi ravvisabili nel caso concreto, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera oltremodo rilevante le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro, ovvero non sia tale da determinare, nel caso di un rapporto di lavoro pubblico, un danno per l'interesse della collettività, fermo restando che è pur sempre la parte datoriale, privata o pubblica, ad essere gravata dell'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio del citato diritto (cfr., sul punto, *ex aliis*, tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., 2 gennaio 2024, n. 47, che ha affermato – *recte*: ribadito – che è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore incaricato di assistere un familiare disabile, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del lavoratore e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di

assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte; v., altresì, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2021, n. 7804; 11 ottobre 2017, n. 23857; 12 dicembre 2016, n. 25379; Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945).

Delineato il quadro normativo di riferimento e l'interpretazione che di esso è stata fornita dalla Corte Regolatrice, deve ora precisarsi che, nella vicenda in esame, l'amministrazione scolastica non ha neppure prospettato la sussistenza di esigenze di carattere tecnico e/o organizzativo che impediscano l'accoglimento dell'istanza di trasferimento formulata dalla ricorrente, essendosi limitata a dedurre, quale unica ragione ostativa alla positiva valutazione della stessa, la circostanza che le infermità da cui è affetto il coniuge della [] non avessero "carattere permanente", requisito, questo, espressamente previsto sia dal c.c.n.i. di riferimento che dall'ordinanza ministeriale n. 30 del 2024.

Il Ministero convenuto ha rimarcato, al riguardo, che *"il coniuge (ndr: della []) è portatore di handicap in situazione di gravità soltanto in modo temporaneo e non permanente, in quanto rivedibile a dicembre del 2024"*.

Orbene, alle deduzioni testè riportate è agevole replicare che, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, della citata legge n. 104/92, non è affatto necessario che le menomazioni riscontrate al

soggetto abbisognevole di assistenza siano irreversibili e, in quanto tali, insuscettibili di qualsivoglia miglioramento.

L'aggettivo "permanente", infatti, non implica la definitività e la non rivedibilità dell'accertamento sanitario, bensì sta a significare che le infermità diagnosticate al portatore di handicap, lungi dall'essere meramente provvisorie e temporanee, devono avere una certa stabilità e continuità, pur potendo subire, con il decorso di un congruo segmento temporale, variazioni *in melius* che ne attenuino la gravità e la rilevanza.

Non v'è chi non veda, del resto, che un diverso approdo ermeneutico risulterebbe in palese e stridente contrasto con la *ratio* ispiratrice della norma *de qua* (art. 33, 5° comma, legge n. 104/92) e finirebbe con vanificare l'intento del legislatore, che è quello di assicurare un'adeguata ed effettiva assistenza alle persone che si trovano in stato di disabilità grave in quanto sono affette da infermità non momentanee e transitorie, anche se non necessariamente immutabili e irreversibili.

A ciò si aggiunga, quale ulteriore elemento da non trascurare per la sua sinergica convergenza, che la richiamata Ordinanza Ministeriale n. 30 del 2024, recante disposizioni sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/2025, prevede espressamente, all'art. 4, comma 18, che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, gli invalidi civili e le persone con handicap in

possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura...".

La chiara e inequivoca formulazione della disposizione testè indicata attesta, al di là di ogni residua incertezza, che la rivedibilità dell'accertamento sanitario sfociato nel riconoscimento dello *status* di portatore di handicap in situazione di gravità non è di per sé ostativa alla conservazione (e, *a fortiori*, all'attribuzione) dei correlati diritti.

Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da
 cui consegue l'emanazione delle statuizioni indicate in dispositivo.

La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio di merito.

P.Q.M.

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/2025 avvalendosi della precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92;

2) fissa per la trattazione del giudizio di merito l'udienza del 26.11.2024, disponendo che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza sia sostituita dal

deposito di note scritte, da effettuarsi entro e non oltre la data summenzionata.

Così deciso in Salerno, il 6.6.2024.

Il Presidente della Sezione Lavoro

dott. Romano Gibboni